

Servizio riforme istituzionali, rapporti con la
conferenza delle regioni e coordinamento
della legislazione

Filomena Terzini

**Intesa prevista dall'art. 116, comma III, della Costituzione
tra il Governo della Repubblica Italiana
e la Regione Emilia-Romagna**

Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018

INDICE

Premesse

Titolo I – Principi generali

Titolo II – Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale

Capo I – Politiche del lavoro

Capo II – Istruzione e formazione

Titolo III – Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione

Titolo IV – Territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture

Capo I – Governo del territorio

Capo II – Infrastrutture e trasporti

Capo III – Tutela dell'ambiente

Capo IV – Protezione civile

Titolo V – Tutela della salute

Titolo VI – Agricoltura, protezione della fauna, acquacoltura

Capo I – Agricoltura

Capo II – Protezione della fauna e Acquacoltura

Titolo VII – Cultura e spettacolo e Sport

Capo I – Beni e attività culturali

Capo II – Ordinamento sportivo

Titolo VIII – Organizzazione della giustizia di pace

Titolo IX – Competenze complementari e accessorie

Capo I – Governance istituzionale

Capo II – Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'UE

Capo III – Coordinamento della finanza pubblica

Premesse

La presente Intesa viene sottoscritta tra il Ministro con delega agli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Considerato, altresì, che in base all'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- alle Regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente e, fra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, sull'organizzazione della giustizia di pace, sulle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie può riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetta alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- sull'iniziativa regionale sono sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;

- le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo;

considerato infine che:

- in mancanza di una disciplina attuativa dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione, alla sottoscrizione dell'Intesa tra il Governo e la Regione interessata deve conseguire l'approvazione di una legge rinforzata, l'iniziativa su tale provvedimento legislativo spetta al Governo;
- a tale scopo, il Governo presenta alle Camere un apposito disegno di legge che recepisce i contenuti dell'Intesa da approvare a maggioranza assoluta dai componenti di entrambe i rami del Parlamento;
- l'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Tenuto conto che:

- nel corso del 2017 e del 2018, la Regione Emilia-Romagna ha approvato rispettivamente, le Risoluzioni n. 5321, n. 5600, n. 6124, n. 6129 con cui l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini della prevista Intesa;
- a seguito della prima fase di negoziato con il Governo in carica nel corso della XVII Legislatura, in data 28 febbraio 2018, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari regionali e alle autonomie, hanno convenuto di sottoscrivere un Accordo preliminare all'Intesa prescritta dall'art. 116, comma terzo, della Costituzione, tenuto conto dell'imminente scadenza della Legislatura;
- tale Accordo preliminare lasciava impregiudicata la possibilità di proseguire il negoziato estendendolo, in un momento successivo, ad ulteriori ambiti di intervento, limitandosi ad individuare principi e criteri metodologici per la definizione dei contenuti della futura Intesa, nonché a trattare nel dettaglio solo una parte delle materie oggetto delle richieste presentate dalla Regione sulla base delle citate risoluzioni assembleari;

Tenuto altresì conto che:

- il programma di mandato del nuovo Governo, insediatosi ad esito del rinnovo degli organi parlamentari dopo la tornata elettorale dello scorso 4 marzo 2018, include tra le priorità politiche l'attribuzione per tutte le Regioni che motivatamente richiedano il riconoscimento di forme ulteriori di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione, nonché l'impegno di portare a conclusione le trattative già avviate tra Governo e Regioni;

- a fronte delle indicazioni al riguardo contenute nel Programma di mandato del Governo in carica, le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno ribadito la propria intenzione di portare a compimento i percorsi di autonomia già precedentemente avviati;
- a tale scopo, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato la propria posizione con l'approvazione di un nuovo Documento di indirizzi da parte della Giunta regionale e di una nuova risoluzione, la n. 7158, da parte dell'Assemblea legislativa, rispettivamente il 23 luglio e il 18 settembre 2018;
- con tali atti, la Regione Emilia-Romagna ha rinnovato la propria intenzione di proseguire con il nuovo Governo il percorso istituzionale già intrapreso nel corso della Legislatura statale precedente;
- in data 2 ottobre 2018, il Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, ha formalmente trasmesso al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, la richiesta di dare avvio ad un nuovo negoziato per la prosecuzione del percorso finalizzato al riconoscimento dell'autonomia differenziata;
- in ottemperanza agli impegni assunti con il corpo elettorale e con i neo-costituiti organi parlamentari, il Governo in carica, per il tramite del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, ha quindi formalmente riaperto il negoziato con le Regioni firmatarie dell'Accordo preliminare sottoscritto il 28 febbraio 2018, con specifico riferimento agli ambiti contenuti negli *Allegati*, parti integranti della presente Intesa.

TITOLO I
«PRINCIPI GENERALI»

Articolo 1

1. La presente Intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, individua le forme e le condizioni particolari di autonomia da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna per effetto della sua approvazione con legge rinforzata.

2. Le forme e le condizioni particolari di autonomia riconosciute alla Regione riguardano ambiti afferenti alle seguenti materie, tutte riconducibili all'elenco di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., riguardante la potestà legislativa concorrente, nonché all'art. 117, secondo comma, Cost., lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva statale:

- a. Tutela e sicurezza del lavoro;
- b. Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria;
- c. Internazionalizzazione e commercio con l'estero;
- d. Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa;
- e. Governo del territorio e infrastrutture;
- f. Tutela dell'ambiente;
- g. Protezione civile;
- h. Tutela della salute;
- i. Agricoltura;
- j. Protezione della fauna e esercizio dell'attività venatoria;
- k. Acquacoltura;
- l. Cultura e spettacolo;
- m. Sport.
- n. Organizzazione della Giustizia di Pace.

3. Sfere di autonomia differenziata sono riconosciute alla Regione anche con riferimento a quegli ambiti afferenti a materie complementari e accessorie, in particolare riguardanti:

- a. Coordinamento della finanza pubblica;
- b. Governance istituzionale;
- c. Partecipazione alla formazione e all'attuazione dell'unione europea;

Articolo 2

1. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione in nessun caso può porsi in contrasto o mettere in discussione il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e far venir meno il carattere solidale vincolante le Istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 Cost., ne sono enti costitutivi.
2. L'attribuzione di autonomia differenziata alla Regione avviene nel rispetto dei principi contenuti, in particolare, negli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione, secondo le metodologie e nelle materie previste dalla presente Intesa.
3. Nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata riconosciuta dalla presente Intesa alla Regione, la Regione stessa e lo Stato italiano ispirano la loro azione al principio di leale collaborazione.
4. Lo Stato, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari regionali e le autonomie, monitora l'attuazione del processo di riconoscimento di forme e di condizioni particolari di autonomia alla Regione e può disporre verifiche su aspetti specifici e su settori riguardanti materie oggetto del riconoscimento. A tal fine, concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune.

Articolo 3

1. L'attribuzione di forme e di condizioni particolari di autonomia alla Regione Emilia-Romagna ha la finalità di favorire la crescita e lo sviluppo della Regione stessa, Essa è anche funzionale al rafforzamento dell'azione amministrativa della Regione, in modo da promuovere l'efficienza e l'efficacia delle politiche regionali.

Articolo 4

1. Con riferimento alle materie e ai conseguenti ambiti individuati e delimitati dalla presente Intesa, il processo di attribuzione di autonomia differenziata alla Regione consiste nel trasferimento dallo Stato alla Regione di sole funzioni amministrative, di funzioni amministrative e competenze legislative o di sole competenze legislative.
2. L'attuazione del processo di attribuzione di autonomia differenziata alla Regione è subordinato al riconoscimento da parte dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori competenze riconosciute alla Regione sulla base della presente Intesa.

Articolo 5

1. Le risorse messe a disposizione della Regione nel quadro della presente legge possono essere utilizzate per le destinazioni autonomamente definite con legge regionale nell'ambito della materia assegnata nel quadro delle regole generali di contabilità pubblica.

Articolo 6

1. I contenuti della presente Intesa, nonché della legge rinforzata che la approva, possono essere oggetto di disposizioni esecutive da parte della legislazione ordinaria.
2. Resta fermo che qualsiasi modifica ai contenuti della presente Intesa e della legge rinforzata che la approva presuppone la riapertura del negoziato tra il Governo e la Regione.

TITOLO II

«TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE»

CAPO I

POLITICHE DEL LAVORO

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, per realizzare le seguenti finalità:
 - a) rafforzare le politiche attive del lavoro e assicurare unitarietà al sistema garantendo prestazioni in linea con i migliori *standard* europei;
 - b) assicurare la migliore organizzazione dell'offerta delle politiche attive del lavoro sul territorio, adeguando gli strumenti di politica attiva in funzione della durata dei vigenti strumenti di sostegno al reddito;
 - c) garantire il regolare utilizzo sul proprio territorio degli strumenti di politica attiva del lavoro;
 - d) incrementare i livelli occupazionali, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle prestazioni di politica attiva del lavoro con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e ai lavoratori in difficoltà occupazionale.
2. Per la realizzazione delle suddette finalità, alla Regione è riconosciuta piena autonomia organizzativa, ivi compresa la possibilità di costituire istituzioni, agenzie ed enti strumentali.

Articolo 2

Competenze legislative e amministrative in materia di politiche attive del lavoro

1. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive, nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*), nonché di assicurare la migliore organizzazione dell'offerta delle stesse politiche sul territorio, alla Regione sono attribuite competenze legislative e amministrative riferite in particolare:
 - a) alla definizione di *standard* di livello europeo riferiti al numero di operatori impiegati nei Centri per l'impiego, tale da assicurare tempi di risposta adeguati, alla qualificazione dei servizi offerti, alle caratteristiche delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
 - b) all'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*);
 - c) al rilascio, con esclusivo riferimento al territorio regionale, dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto alla ricollocazione del personale;
 - d) all'introduzione, per finalità di trasparenza, di obblighi di informazione sulle attività svolte dai soggetti gestori di piattaforme *on line* operanti nel territorio regionale.
2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione sono riconosciute risorse finanziarie adeguate, certe e programmabili nel tempo, nella misura individuata con i meccanismi stabiliti dalla presente Intesa.

Articolo 3

Competenza legislativa per l'integrazione tra politiche attive e passive

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa volta a differenziare l'erogazione delle prestazioni di politica attiva in ragione della durata delle prestazioni di politica passiva erogate dallo Stato.

Articolo 4

Competenze legislative in materia di vigilanza

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa ad introdurre e disciplinare misure complementari di controllo sulle materie di regolazione regionale, con particolare riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, e alle prestazioni rivolte alle persone disabili e normodotate in presenza di obblighi ricadenti sui datori di lavoro.
2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate sulla base di Intese con lo Stato e con le sue articolazioni territoriali.

Articolo 5

Incentivi alle assunzioni di persone con disabilità e alla ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine alla disciplina della ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori in difficoltà occupazionale, inclusa la definizione di specifici criteri finalizzati alla determinazione di strumenti di incentivazione, in coerenza alle specificità dei singoli mercati del lavoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali.

2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa in ordine alla definizione di specifiche misure incentivanti per l'assunzione e la ricollocazione dei lavoratori con disabilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali.
3. Per le suddette finalità, sulla base di accordi specifici con lo Stato, è attribuita alla Regione una quota parte del Fondo nazionale per l'occupazione e del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 6

Contratti di solidarietà espansiva

1. Al fine di incrementare i livelli occupazionali, alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'individuazione di strumenti e presupposti volti a favorire la stipulazione di contratti collettivi aziendali di solidarietà espansiva, che prevedano assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
2. Tale disciplina può intervenire anche in deroga ai limiti e vincoli stabiliti dalla regolamentazione di legge nazionale, ove presente, nel rispetto delle prerogative e competenze riconosciute allo Stato dalla Costituzione.

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia dell'istruzione, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
 - a) garantire una organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche;
 - b) garantire in ambito regionale la realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (leFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "*sistema di istruzione*", di competenza statale, o nel "*sistema di istruzione e formazione professionale*" di competenza regionale;
 - c) qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
 - d) sostenere e migliorare l'offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la programmazione e la promozione di percorsi universitari

integrativi, diretti a favorire lo sviluppo tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la ricerca e la terza missione;

- e) rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi economici e servizi dedicati.
2. Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto dell'autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.

Articolo 2

Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione

1. Alla Regione spetta l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo, in linea con gli standard nazionali, la relativa dotazione dell'organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche.
2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 4

Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici *standard* organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.

Articolo 5

Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di

sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.
3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

Articolo 6

Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica

1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei fondi nazionali.

Articolo 7

Competenze legislative in materia di diritto allo studio

1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi integrati che favoriscano l'integrazione sociale e la riduzione dell'abbandono scolastico, nonché al fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine:
 - a) alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie;

- b) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- c) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario.

In tali Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia

TITOLO III

«INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE»

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del commercio con l'estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell'innovazione e della formazione dell'Emilia-Romagna, al fine di rafforzare l'attrattività e la competitività del territorio nel suo complesso;
 - b) promuovere l'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, rafforzando il sistema della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra ricerca e industria, riconducendo ad unitarietà ed integrazione il sistema degli incentivi a tal fine previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
 - c) promuovere l'attrazione di investimenti in stretta relazione con l'*Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)*, e *Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa*;
 - d) rafforzare il raccordo operativo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di interesse comune;
 - e) predisporre politiche di agevolazione e supporto alle imprese nelle zone montane.

Articolo 2

Competenze legislative e amministrative in materia di internazionalizzazione e promozione del commercio con l'estero

1. Nel rispetto delle autonomie universitarie e in raccordo con esse, alla Regione è riconosciuta potestà legislativa e amministrativa in ordine alla promozione e realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale, comprensive dell'innovazione, della ricerca e della formazione. A tal fine, alla Regione compete la predisposizione di strumenti per garantire alle imprese un supporto continuativo nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, nonché per la promozione internazionale del sistema produttivo e formativo regionale, anche universitario, della ricerca e dell'innovazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, compete alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) la realizzazione di laboratori avanzati per lo sviluppo di competenze e servizi, da organizzare nell'ambito delle filiere regionali a maggiore potenziale di sviluppo, in raccordo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti regionali e nazionali di settore, secondo una logica di *partnership* pubblico-privata;
 - b) il sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e delle principali filiere, delle Università e del Sistema regionale della Ricerca, dell'innovazione e della Formazione;
 - c) il potenziamento delle attività di attrazione degli investimenti di imprese, enti e organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale, anche attraverso la collaborazione con Invitalia;
 - d) la predisposizione di Accordi di programma triennali da sottoscrivere con MISE ed ICE per la realizzazione di progetti e programmi di particolare rilevanza internazionale.
3. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai precedenti commi, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo.

Articolo 3

Disciplina regionale concernente le misure agevolative per la ricerca, l'innovazione e le start up innovative

1. Al fine di ricondurre a unitarietà e integrazione il sistema degli incentivi per la ricerca e l'innovazione, alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la potestà legislativa e amministrativa per la programmazione e la gestione delle misure di seguito indicate:
 - a) strumenti agevolativi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la Decreto del Ministero per lo sviluppo economico perequazione Tributaria*), convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riguardo ai contratti di sviluppo disciplinati dal Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e gli accordi di sviluppo di cui al del 9 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi, a esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali;
 - b) strumenti agevolativi di cui all'art.23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (*Misure urgenti per la crescita del paese*), con particolare riguardo agli accordi di innovazione di cui al Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 24 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi;
 - c) strumenti agevolativi di cui all'art. 3 e seguenti del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*), in particolare, per interventi destinati al sostegno di: progetti e programmi di ricerca industriale strategica realizzati

in collaborazione con le imprese; sviluppo di infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per il trasferimento, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 approvato dal CIPE con la deliberazione n. 2 del 2016; progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese; programmi e progetti per lo sviluppo di *start-up* e *scale-up* di imprese ad alto contenuto tecnologico e digitale, e delle infrastrutture a loro supporto.

2. Spetta in particolare alla Regione la disciplina dei criteri, la programmazione e la gestione delle procedure relativi agli strumenti di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai precedenti commi, sono riconosciute alla Regione risorse finanziarie adeguate, certe e programmabili nel tempo, nella misura individuata con i meccanismi stabiliti dalla presente Intesa.

Articolo 4

Competenze legislative e amministrative in tema di incremento dei diritti camerali e di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Nell'ambito delle politiche per la qualificazione del sistema produttivo, alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa con riferimento all'aumento dei diritti camerali annuali. A tal fine, spetta alla Regione l'autorizzazione all'aumento dei diritti camerali annuali fino a un massimo del 20% da destinare al finanziamento di programmi e progetti definiti d'intesa tra la Regione e le Camere commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 5

Competenza legislativa e amministrativa per il sostegno alle imprese e politiche per la montagna

1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la competenza legislativa e amministrativa avente a oggetto politiche e interventi a favore delle zone montane, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44, comma secondo, della Costituzione. A tal fine, la Regione è competente a:

- a) introdurre un sistema di fiscalità di vantaggio a favore delle zone montane e in particolare delle imprese che vi hanno sede, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*);
- b) istituire in territorio montano zone economiche speciali, per favorire l'insediamento delle imprese e promuovere lo sviluppo e l'occupazione;
- c) disporre una diversa allocazione delle funzioni degli enti locali situati in territorio montano, d'intesa con questi ultimi, al fine di adeguare l'assetto delle loro competenze alle specificità territoriali, anche mediante una diversa disciplina delle forme associative e degli obblighi di esercizio associato.

Titolo IV

TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative nella materia del governo del territorio e nella materia della protezione civile, di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di:

- a) realizzare politiche di governo del territorio volte al riuso del suolo e alla rigenerazione urbana, ambientale e sociale del patrimonio edilizio esistente, per limitare il consumo di suolo e contrastare la dispersione insediativa;
- b) semplificare il regime dell'attività edilizia volta a promuovere gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'adeguamento delle normative tecniche, dei limiti e delle condizioni di ammissibilità degli interventi di recupero, delle norme sul procedimento caratterizzate dalla sovrapposizione di competenze e controlli, che rendono più gravosi o impediscono di fatto gli interventi sul patrimonio edilizio;
- c) superare la frammentazione amministrativa nella disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, localizzazione e realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale;
- d) promuovere, nell'ambito del complessivo processo di rigenerazione urbana di cui alla lettera a), interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati.

Articolo 2

(Competenze legislative e amministrative in materia di rigenerazione urbana)

1. Alla Regione sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative in ordine alla definizione, disciplina e promozione delle attività che consentono il riuso del suolo e la rigenerazione urbana, ivi compresi la qualificazione del patrimonio edilizio e gli interventi di edilizia residenziale sociale.
2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse necessarie per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui al comma 1. La competenza ricomprende il riparto delle medesime risorse tra i diversi settori di intervento e l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.
3. Al fine di favorire lo sviluppo dei programmi di cui al comma 1, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine ai seguenti profili:
 - a) la disciplina del contributo di costruzione, per incentivare gli interventi di rigenerazione del territorio urbanizzato e disincentivare le nuove costruzioni che comportino consumo di suolo o dispersione insediativa;
 - b) l'introduzione di deroghe alle norme prescrittive statali, che risultano limitative dei processi di riuso e di rigenerazione e comunque orientate a politiche di espansione urbana, in particolare alle disposizioni relative agli standard urbanistici e alle zonizzazioni, alle distanze minime e ai limiti di densità edilizia e alle altezze massime;
 - c) l'agevolazione dei processi partecipativi nella definizione delle politiche di governo del territorio e la gestione condivisa dei beni comuni, nonché la promozione degli usi temporanei, che favoriscano il riuso con prevalente finalità di rigenerazione urbana e di promozione di iniziative culturali, sociali ed economiche, definendo i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza;
 - d) l'introduzione di misure volte a contrastare l'inerzia dei proprietari negli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, con priorità per i casi di proprietà diffusa e frazionata.

Articolo 3

(Competenze legislative e amministrative in materia di edilizia)

1. Alla Regione sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative in materia edilizia, al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa e di unificare e coordinare titoli e procedimenti abilitativi, razionalizzando le competenze delle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale.
2. Allo scopo di agevolare l'attuazione degli interventi di riutilizzo del suolo e di rigenerazione urbana, la competenza regionale di cui al comma 1 ricomprende i seguenti profili:
 - a) la revisione organica delle discipline di settore che incidono sull'attività edilizia, sostituendo le norme prescrittive con disposizioni prestazionali, differenziate per la nuova edificazione rispetto agli interventi di recupero dell'esistente;
 - b) la razionalizzazione dei regimi inerenti a requisiti e condizioni cui sono subordinate le diverse tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente e la semplificazione della disciplina sulle varianti in corso d'opera e sulla proroga dei titoli edilizi;
 - c) la definizione, per gli edifici esistenti, di requisiti differenziati per l'acquisizione dell'agibilità, inclusi i casi di immobili che non siano stati oggetto di interventi edilizi, allo scopo di accertarne, in occasione della stipula di atti negoziali di trasferimento, la conformità ai requisiti tecnici specificati dalla Regione;
 - d) la definizione dei requisiti e delle condizioni per la regolarizzazione delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, realizzate in attuazione di titoli edilizi legittimamente rilasciati e rispetto ai quali sia sorto, in capo agli attuali titolari dell'immobile, un legittimo affidamento sulla loro regolarità a causa di atti e comportamenti univoci della pubblica amministrazione;
 - e) l'introduzione di un procedimento unico per la celere applicazione della pluralità di sanzioni previste dalle discipline settoriali in caso di opere abusive, anche attraverso il ricorso a strumenti negoziali per concordare tempi, modalità e garanzie circa la rimozione delle illegittimità riscontrate nonché la definizione degli interventi edilizi ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie.

Articolo 4

**(Competenze legislative e amministrative in materia di prevenzione del rischio
sismico)**

1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa e amministrativa relativa alla promozione, nell'ambito del complessivo processo di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, degli interventi di miglioramento e di adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Tali interventi riguardano gli edifici pubblici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici privati che presentino un significativo grado di vulnerabilità sismica, dovuto a cause quali la tipologia costruttiva, la progettazione inadeguata, la scadente qualità dei materiali, le caratteristiche geologiche e morfologiche del terreno su cui sorgono.

2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse necessarie per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 1. Tale competenza riguarda i seguenti profili:

- a) il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento e l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti;
- b) la predisposizione di strumenti conoscitivi della pericolosità sismica locale e delle effettive condizioni di vulnerabilità degli edifici, anche attraverso l'introduzione graduale del fascicolo del fabbricato;
- c) l'assunzione di misure volte ad accrescere la sensibilità dei cittadini circa l'importanza delle verifiche di cui alla lettera b), anche attraverso l'adozione di una modalità speditiva di classificazione di sicurezza sismica, e circa la necessità di attuare interventi volti alla prevenzione del rischio sismico.

3. Al fine di semplificare e accelerare la presentazione e il rilascio dei titoli che abilitano la realizzazione degli interventi di riutilizzo del suolo e di rigenerazione urbana, la competenza legislativa e amministrativa di cui al comma 1 riguarda i seguenti profili:

- a) l'integrazione della valutazione di conformità dei progetti strutturali alle norme tecniche per le costruzioni nei procedimenti semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di edilizia;

- b) la differenziazione delle modalità di controllo dei progetti strutturali, con facoltà per la Regione di sottoporre a verifiche a campione le opere che non presentano un significativo rischio sismico, nonché di individuare gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e le varianti in corso d'opera non sostanziali sottratte al controllo preventivo del progetto strutturale.

Capo II
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del governo del territorio e delle grandi reti di trasporto di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:

- a) assicurare la riqualificazione, il potenziamento e il completamento del sistema delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle ferroviarie, autostradali e stradali statali, a supporto del sistema produttivo e al fine di incrementare lo sviluppo del territorio regionale;
- b) assicurare un governo regionale unitario e integrato della programmazione e dell'approvazione delle opere infrastrutturali e degli interventi inerenti ai trasporti e alla viabilità sul territorio regionale.

Articolo 2

(Competenze legislative e amministrative in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita potestà legislativa e amministrativa in relazione al governo regionale unitario e integrato del sistema di infrastrutturazione e trasporto autostradale e stradale con quello di trasporto ferroviario, e alla qualificazione, al potenziamento e al completamento del sistema stesso, incluse le opere e le infrastrutture statali che interessino il territorio regionale.
2. In particolare, alla Regione è riconosciuta la competenza ad esprimere l'intesa sulla programmazione, localizzazione, approvazione, esecuzione e finanziamento delle opere infrastrutturali ferroviarie e stradali e degli interventi per il trasporto pubblico d'interesse nazionale che riguardino il territorio regionale, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e stradale di interesse nazionale, anche in riferimento ad opere d'arte viarie

quali ponti e viadotti, in aggiunta alle competenze di cui la Regione è già titolare sulle reti stradale e ferroviaria rispettivamente di interesse o di proprietà regionale.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, inoltre, alla Regione è riconosciuta la facoltà di partecipare alla definizione delle scelte programmatiche e finanziarie statali inerenti la riqualificazione, il potenziamento e il completamento delle opere pubbliche di interesse statale da realizzare nel territorio regionale, in particolare quelle delle reti autostradali, stradali e ferroviarie.
4. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai commi precedenti, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo, anche in relazione al finanziamento del trasporto pubblico locale e agli interventi di rinnovo del materiale rotabile destinato al servizio di pubblica mobilità.

Capo I

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Alla Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, con le seguenti finalità:

- a) elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo regionale di settore, anche coordinando i procedimenti relativi alle funzioni svolte sul territorio regionale e introducendo misure di semplificazione;
- b) valorizzare le funzioni di programmazione della Regione, attraverso strumenti programmatici e condizioni di finanziamento che consentano di conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale, con

- particolare riferimento all'esigenza di contrastare i fenomeni di dissesto e di inquinamento del territorio e le cause che concorrono ai cambiamenti climatici;
- c) predisporre, in applicazione del principio di adeguatezza, un assetto integrato e omogeneo di allocazione delle competenze sul territorio regionale, anche in relazione alle funzioni attualmente esercitate a livello provinciale;
 - d) attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia;
 - e) elevare il livello di integrazione delle politiche e delle azioni amministrative regionali nel settore ambientale e in quelli, connessi, di governo del territorio, opere infrastrutturali e protezione civile.

Articolo 2

(Competenze legislative e amministrative in merito al sistema amministrativo regionale per la tutela dell'ambiente)

1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la competenza legislativa e amministrativa avente a oggetto il sistema amministrativo che opera sul territorio regionale in campo ambientale, al fine di elevarne il livello di qualità, efficacia ed efficienza, anche individuando il più adeguato livello territoriale di governo e di esercizio delle funzioni in materia ambientale previste dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Alla Regione è riconosciuta la competenza legislativa e amministrativa avente a oggetto l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e il coordinamento dei relativi procedimenti, anche introducendo forme di semplificazione e rendendo più flessibile l'organizzazione degli enti regionali e locali competenti. Tale competenza è inoltre volta a rendere più organiche e coordinate le discipline aventi a oggetto le suddette funzioni, anche per quanto attiene al rapporto con le norme generali.

Articolo 3

(Competenze legislative e amministrative in merito alle funzioni ambientali)

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in merito alle seguenti funzioni:

- a) la definizione di modalità di gestione dei rifiuti speciali, compresa la possibilità di ridurre la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale e garantire la piena attuazione del principio dell'autosufficienza su base regionale, con riferimento a quanto disposto anche dall'art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- b) l'individuazione dei criteri di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto in assenza di specifici regolamenti comunitari e nazionali;
- c) l'individuazione dei criteri da rispettare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, sulla base delle condizioni poste dall'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- d) l'individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- e) la previsione di garanzie finanziarie in materia di impianti di gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelli autorizzati in base alle procedure semplificate previste dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- f) l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, **con** riferimento a quanto disposto anche dall'art. 196, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- g) l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato: la materia è regolata dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006;
- h) l'individuazione dei criteri tecnici per il riutilizzo delle acque reflue, competenza oggi statale in base all'art. 99 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- i) la sottoscrizione di accordi con altre regioni quale condizione per l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi, in riferimento alle norme della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare agli artt. 182 e 182-bis;

- j) la sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue, con riferimento a quanto disposto anche dal d.lgs. n. 152 del 2006;
 - k) l'espressione dell'intesa sui provvedimenti statali che hanno ricadute dirette sull'attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti, con riferimento a quanto disposto anche dal d.lgs. n. 152 del 2006;
 - l) l'individuazione dei criteri tecnici per il riutilizzo delle acque reflue con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 152 del 2006;
 - m) l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti il territorio della Regione, materia disciplinata dagli artt. 57 e 66 del d.lgs. n. 152 del 2006;
 - n) la graduazione della tassa automobilistica in funzione della potenzialità emissiva dei mezzi ai sensi del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
 - o) la valutazione di impatto ambientale, dei progetti di competenza statale, di cui all'allegato II della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio di opere ubicate nel territorio della Regione.
3. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in merito alle funzioni, anche fondamentali, attribuite dalla normativa statale a Comuni, Province e Città metropolitane, e in particolare relativamente a:
- a) l'espressione del parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni, di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 152 del 2006;
 - b) l'espressione del parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi, e parere ai fini dell'adozione del piano di tutela delle acque, di cui all'art. 121, del d.lgs. n. 152 del 2006;

- c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio in materia di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 197, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- d) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, di cui all'art. 197, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta dello stesso decreto;
- e) il controllo e la verifica dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. c), dello stesso decreto;
- f) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del d.lgs. n. 152 del 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. d), dello stesso decreto;
- g) l'ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti, di cui all'art. 237-duovicies, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- h) l'espressione del parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati, di cui all'art. 242, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- i) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- j) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- k) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- l) il controllo in materia di inquinamento acustico, di cui all'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

- m) il controllo in materia di inquinamento elettromagnetico, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- n) il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura, di cui all'art. 7 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, di cui all'art. 262 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 4

(Competenze di programmazione)

1. Alla Regione è riconosciuta in via esclusiva la competenza legislativa e amministrativa di programmazione nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con particolare riferimento a:
 - a) la programmazione triennale degli interventi difesa del suolo in linea con le esigenze connesse alle criticità regionali e alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale, con riferimento a quanto disposto anche dalla parte III, sezione I, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che garantisce la sicurezza territoriale;
 - b) la programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto, con riferimento a quanto disposto anche dalla parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dall'art. 196, comma 1, lettera c), dello stesso decreto;
 - c) la programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, con riferimento a quanto disposto anche dalle norme della legge 6 dicembre 1991, n.

394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio dell'Unione europea ("Direttiva habitat") e 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ("Direttiva uccelli");

d) la programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque, con riferimento a quanto disposto anche dall'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006;

e) la programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai piani di risanamento della qualità dell'aria, con riferimento a quanto disposto anche dall'art. 9 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

2. Per l'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo, con priorità per l'attivazione di programmi di sicurezza territoriale e di difesa del suolo e della costa, al fine di soddisfare le necessità di intervento sui rischi idraulici e idrogeologici del territorio regionale, anche in un'ottica di prevenzione.

Articolo 5

(Competenze legislative e amministrative relative alle agenzie regionali per la tutela dell'ambiente e la sicurezza territoriale)

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa riguardo al ruolo delle agenzie regionali per la tutela dell'ambiente e la sicurezza territoriale, anche con riferimento alla disciplina contenuta nella legge 28 giugno 2016, 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), nonché nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Regione detta norme per elevare il livello di flessibilità e responsabilità delle suddette agenzie, anche garantendo il coordinamento tra la loro attività e quella degli enti locali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, alla Regione è riconosciuta la potestà normativa e amministrativa per attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa. La Regione disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni svolte attraverso le proprie agenzie, incluse quelle di cui all'articolo 3.

Capo IV

PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia della protezione civile di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
 - a) integrare le politiche, le funzioni e le attività della protezione civile con quelle dei settori ad essa connessi, quale in particolare quello della sicurezza territoriale, ed elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo che opera sul territorio regionale in questo ambito;
 - b) definire, nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale ed europea, modalità differenti di esercizio e organizzazione della funzione di protezione civile, definita di pubblica utilità, in un'ottica di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione amministrativa;
 - c) garantire un più efficace coordinamento e raccordo delle componenti e strutture operative di protezione civile, anche statali, che operano sul territorio regionale;
 - d) rendere più tempestivo ed efficace l'intervento pubblico nei casi di emergenza, anche nell'immediatezza dell'evento;
 - e) garantire un governo regionale unitario ed integrato delle risorse ordinarie statali, regionali e comunali nei settori della protezione civile e della sicurezza territoriale, e

una pianificazione e programmazione regionale omogenea, diretta ad un'azione continua e pluriennale;

- f) garantire un governo regionale autonomo delle risorse straordinarie stanziata a valle delle emergenze, in un'ottica di adeguatezza, efficacia ed efficienza amministrativa;
- g) garantire un governo regionale unitario delle risorse, anche statali, destinate al volontariato di protezione civile, in coerenza con l'assetto della colonna mobile regionale e con priorità per gli interventi sul territorio regionale, garantendo altresì l'integrazione a livello nazionale e con i moduli europei.

Articolo 2

Competenze integrate per la sicurezza del territorio

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa inerente alla definizione delle attività di protezione civile che concorrono alla previsione, alla prevenzione strutturale e non strutturale, alla mitigazione dei rischi, alla gestione e al superamento delle emergenze, con riferimento anche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (*Codice della protezione civile*), per coordinare le proprie competenze con quelle degli enti locali e per integrare le funzioni di pianificazione, programmazione e gestione nel settore della protezione civile con quelle della sicurezza territoriale.
2. L'integrazione di cui al comma 1 è svolta dalla Regione anche mediante le proprie agenzie e attraverso la promozione ed il sostegno alle attività degli enti locali, e ha per oggetto le funzioni, i procedimenti amministrativi e le attività che concorrono al presidio della sicurezza territoriale e in particolare gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti autorizzativi concernenti l'uso del territorio, il demanio idrico, la polizia idraulica e la difesa del suolo.
3. In relazione alle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione esercita le funzioni di programmazione e gestione unitaria e integrata delle risorse di cui agli articoli 43,

44 e 45 del d.lgs. n. 1 del 2018. Tali risorse sono assicurate alla Regione in modo adeguato, certo e programmabile nel tempo.

Articolo 3

(Competenze legislative e amministrative inerenti al volontariato di protezione civile)

1. Alla Regione è riconosciuta la competenza legislativa e amministrativa inerente al coordinamento e alla gestione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei registri regionali, nell'ambito normato dall'articolo 32 del d.lgs. n. 1 del 2018.

In particolare, alla Regione è competente a:

- a) definire le modalità di iscrizione all'elenco territoriale del volontariato e di verifica dei requisiti di permanenza, in un'ottica di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
 - b) fissare i requisiti di specializzazione delle organizzazioni di volontariato, con riferimento a quanto previsto dal capo V del d.lgs. n. 1 del 2018.
2. Alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione e gestione unitaria delle risorse, anche statali, per il potenziamento del volontariato, al fine di dare priorità agli interventi sul territorio regionale, garantendo altresì l'integrazione a livello nazionale e con i moduli europei. La Regione può introdurre, ai fini del rimborso ai datori di lavoro per l'utilizzo dei volontari nelle attività di protezione civile, modalità alternative rispetto a quelle previste dal dall'articolo 39 del d.lgs. n. 1 del 2018. Tale competenza ha per oggetto anche la determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse volte al potenziamento della colonna mobile regionale.
 3. Per l'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo.

Articolo 4

(Competenze legislative e amministrative in ordine alle componenti e strutture operative di protezione civile)

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa inerente al coordinamento territoriale delle componenti e delle strutture operative operanti in ambito regionale che costituiscono il Servizio di protezione civile, inclusi il Corpo dei Vigili del fuoco e i Prefetti, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 1 del 2018, nonché dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).
2. Nell'ambito della potestà di cui al comma 1, la Regione ha competenza a stabilire, per gli eventi emergenziali di livello regionale e nazionale, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 1 del 2018, che la direzione unitaria dei servizi di emergenza sia posta in capo al Presidente della Regione, il quale si raccorda con il Prefetto territorialmente competente e chiede l'attivazione degli enti e degli organi dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*).

Articolo 5

(Competenze legislative e amministrative in ordine all'organizzazione e semplificazione dell'assetto amministrativo)

1. Alla Regione è riconosciuta la competenza legislativa e amministrativa avente a oggetto il sistema amministrativo regionale di protezione civile, al fine di elevarne il livello di qualità, efficacia ed efficienza, nonché di garantirne l'integrazione con il sistema regionale di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la Regione può individuare il livello territoriale di esercizio più adeguato delle funzioni, incluse quelle di livello metropolitano e provinciale, e dispone in ordine all'organizzazione e svolgimento delle stesse, anche introducendo norme di semplificazione e coordinamento dei relativi procedimenti. La

Regione può svolgere le suddette funzioni anche tramite propri enti strumentali e agenzie.

Articolo 6

Competenze legislative e amministrative in ordine alle emergenze di livello nazionale

1. Alla Regione è riconosciuta la competenza legislativa e amministrativa in relazione alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale di cui agli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, nei termini precisati ai commi seguenti.
2. In seguito alla dichiarazione di mobilitazione straordinaria effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 1 del 2018, la Regione può disporre che il Presidente regionale coordini le attività conformemente alla pianificazione regionale.
3. Nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 1 del 2018, la Regione può, in deroga agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 1 del 2018, attribuire al Presidente regionale il potere di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa statale e regionale vigente. Tale potere di ordinanza è diretto a disporre le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, definire l'organizzazione necessaria a svolgere le funzioni di propria competenza, approvare autonomamente il piano degli interventi per il superamento dell'emergenza e per la gestione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. È inoltre diretto all'adozione delle misure ritenute necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni di Commissario, in conformità alla pianificazione e programmazione regionale.
4. Il governo regionale delle risorse stanziato dopo la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 1 del 2018, si attiene ai principi generali in materia di protezione civile e alla pianificazione e programmazione regionale nonché alle peculiarità del territorio regionale.
5. Il potere presidenziale di derogare alle norme statali è ammesso nei limiti stabiliti dallo Stato e al solo fine di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento pubblico nei casi

di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 1 del 2018, nonché nella fase successiva all'emergenza.

Articolo 7

Emergenze di livello regionale

1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la competenza legislativa e amministrativa inerente agli eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza di livello regionale, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018. In particolare, con riferimento a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del d.lgs. n. 1 del 2018, e con facoltà di discostarsi dalle direttive nazionali di cui all'articolo 25, comma 11, dello stesso decreto, la Regione può attribuire al Presidente regionale il potere di definire modalità di coordinamento unitario dei soccorsi, assicurando il raccordo con le forze statali.
2. La disciplina regionale di cui al comma 1 può prevedere che le ordinanze presidenziali di protezione civile delineino modalità operative e procedure semplificate, anche in deroga alla normativa e alla pianificazione regionale, e può consentire al Presidente di disporre di apposite risorse per fronteggiare e superare l'emergenza.
3. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai commi precedenti, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo.

TITOLO V

SALUTE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), cost., alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia della "*tutela della salute*", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) rendere più flessibile la capacità di gestione della spesa, mediante rimozione di vincoli specifici presenti e futuri, con particolare riferimento a quelli in materia di personale e di valutazione del risultato economico dei singoli enti sanitari regionali;
 - b) improntare il sistema di accesso alle scuole di specializzazione e la dotazione organica del personale medico all'integrazione operativa con il sistema aziendale, alla qualità e alle specifiche esigenze del territorio;
 - c) garantire una più equa accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini residenti attraverso la determinazione del sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa;
 - d) efficientare l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale attraverso la definizione del sistema di *governance*;
 - e) determinare politiche del farmaco in ordine alla sua distribuzione e all'equivalenza terapeutica, coerenti con le esigenze del territorio;
 - f) garantire l'adeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico attraverso risorse certe e propri percorsi autorizzativi;
 - g) potenziare l'erogazione di prestazioni sanitarie attraverso misure di semplificazione, agevolazione e ampliamento di fondi integrativi regionali.

Articolo 2

Vincoli di spesa specifici

1. Nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Regionale, alla Regione è attribuita autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in ordine alla rimozione di vincoli di spesa specifici, presenti e futuri, con particolare riferimento a quelli in materia di personale e di valutazione del risultato economico dei singoli enti sanitari regionali.

Articolo 3

Percorsi di specializzazione

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei requisiti di accreditamento delle scuole di specializzazione, al fine di realizzare percorsi formativi di qualità, alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in materia di accesso alle scuole di specializzazione. Tale autonomia consente alla Regione di realizzare la piena integrazione operativa dei medici specializzandi con il sistema aziendale, e altresì di intervenire sulla programmazione delle borse di studio per gli specializzandi operata dal livello nazionale per adeguarlo alle specifiche esigenze del territorio. A tale scopo, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.
2. La Regione può avviare percorsi formativi di specializzazione anche attraverso contratti a tempo determinato di specializzazione lavoro per i medici, alternativi ai contratti di formazione specialistica e tali da assicurare una qualità equivalente delle competenze acquisite.
3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle proprie strutture sanitarie, fermo restando che il contratto in esame non attribuisce un diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, restando ferma la disciplina in materia di accesso al pubblico impiego.
4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi che consentano ai medici titolari del contratto di cui al comma 2 l'accesso alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

Articolo 4

Sistema tariffario e compartecipazione alla spesa sanitaria

1. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in merito al sistema tariffario, incluse le modalità di rimborso, e alla determinazione della compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini residenti nella Regione.

Articolo 5

Governance degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

1. Alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in ordine alla definizione della *governance* degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, anche rispetto alle modalità di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità.

Articolo 6

Politiche del farmaco

1. Ferme restando le funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), alla Regione è attribuita autonomia amministrativa in ordine alle decisioni sull'equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora AIFA non intervenga con motivate e documentate valutazioni in attuazione della normativa vigente.
2. Ferme restando le funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dalla normativa vigente, alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in ordine alla definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione, anche diretta, dei farmaci, tenuto conto dei differenti regimi assistenziali.

Articolo 7

Patrimonio edilizio e tecnologico

1. Al fine di assicurare la certezza e adeguatezza degli investimenti per il patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale, anche in un quadro temporale pluriennale, alla Regione è attribuita autonomia legislativa, amministrativa e programmatica in ordine alla definizione degli interventi da realizzare, sia attraverso risorse attinte da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese, sia attraverso la definizione di strategie e percorsi autorizzativi di finanziamento propri.

Articolo 8

Fondi sanitari integrativi

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, alla Regione è attribuita autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di fondi sanitari integrativi, al fine di definire misure di semplificazione e agevolazione, ovvero ampliarne l'ambito oggettivo di applicazione, anche in deroga alla normativa vigente.

TITOLO VI
«AGRICOLTURA, CACCIA PESCA E ACQUACULTURA»

CAPO I
AGRICOLTURA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Fermi restando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché i vincoli di finanza pubblica, alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite competenze amministrative riferite ad interventi nel settore agricolo e agroalimentare per la realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) assicurare il funzionamento del proprio Organismo pagatore (AGREA) che svolge, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, le attività di norma svolte dall'Organismo pagatore nazionale (AGEA);
 - b) sostenere il trasferimento tecnologico e l'organizzazione della domanda di ricerca;
 - c) facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori del settore agro-alimentare.

Articolo 2

Competenze amministrative in ordine alla funzione di pagamento dei contributi comunitari

1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative atte a garantire la funzione di pagamento dei contributi comunitari destinati alle imprese agricole operanti nel proprio territorio.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei vincoli di finanza pubblica, per l'esercizio delle suddette competenze, alla Regione sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di prioritario interesse gestite dalla propria Agenzia per le erogazioni dei contributi in materia agricola.

Articolo 3

Competenze amministrative in ordine alla ricerca nel settore agricolo

1. La Regione sviluppa con il CREA rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca da parte degli enti organizzatori di ricerca riconosciuti a livello regionale nel settore agroalimentare.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei vincoli di finanza pubblica, per l'esercizio delle suddette competenze, alla Regione sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di prioritario interesse.

Articolo 4

Competenze amministrative nel settore delle garanzie finanziarie alle imprese agricole

1. Alla Regione è attribuita la competenza al rilascio delle garanzie finanziarie a favore delle imprese agricole ubicate nel territorio regionale, da esercitare attraverso il proprio sistema di intermediazione rappresentato dai Consorzi fidi regionali, a valere sul Fondo Interbancario di Garanzia gestito da ISMEA.
2. Alla Regione, attraverso specifici accordi con ISMEA e SGFA - Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, è assicurato l'utilizzo di una quota parte delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38*) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 (*Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*).

CAPO II

PROTEZIONE DELLA FAUNA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E ACQUACOLTURA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie della Protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria e dell'Acquacoltura, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per la realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) razionalizzare l'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia e di valorizzare il ruolo dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, anche al fine di assicurare più efficaci attività di abbattimento;
 - b) assicurare una più immediata valutazione delle esigenze di tutela ambientale nelle aree di riproduzione, di accrescimento di specie marine di importanza economica, ovvero che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Articolo 2

Ambiti territoriali di caccia e ruolo dei coadiutori

1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e in coerenza con le specifiche esigenze del territorio e dell'ecosistema, alla Regione è attribuita la potestà legislativa in ordine alla composizione e ai compiti degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), nonché agli aspetti amministrativi collegati a quelli costitutivi e gestionali degli stessi.
2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa concernente la disciplina del ruolo e delle funzioni dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica.

Articolo 3

Istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura. Prelievo di novellame

1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa in ordine all'istituzione e alla disciplina de zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura in mare e nel demanio marittimo, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. Alla Regione è altresì attribuita la competenza al rilascio dell'autorizzazione al prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo, nonché la competenza legislativa in ordine al relativo esercizio.

Articolo 4

Rilascio delle concessioni demaniali per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura

1. A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono ad essa attribuiti i proventi collegati al rilascio delle concessioni in aree del demanio marittimo per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura.

TITOLO VII
«CULTURA, SPETTACOLO E SPORT»

CAPO I
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie della tutela dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali nonché della promozione e organizzazione di attività culturali, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
 - a) ricomporre il sistema delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni librari, anche mediante un'azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei medesimi beni;
 - b) costituire un sistema museale regionale integrato, finalizzato a rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli interventi di valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi compresi quelli di proprietà statale, allo scopo di potenziare le condizioni di conservazione integrata, conoscenza e fruizione delle collezioni museali emiliano-romagnole;
 - c) garantire un governo unitario e coordinato delle risorse nazionali, regionali e comunali in materia di spettacolo dal vivo e cinema, attraverso maggiori competenze di tipo programmatico e gestionale concernenti il Fondo Unico per lo Spettacolo e il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Articolo 2

Tutela e valorizzazione dei beni librari non appartenenti allo Stato

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione disciplinate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.

Articolo 3

Valorizzazione del patrimonio museale presente nel territorio regionale

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le competenze legislative ed amministrative relative alla valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi inclusi quelli di pertinenza statale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
2. In particolare, la Regione, anche attraverso i propri enti ed agenzie strumentali, esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, anche attraverso l'istituzione di una sede di raccordo composta dagli enti a cui i luoghi della cultura si riferiscono, favorendo la creazione di aggregazioni museali, tanto in forma di reti che di sistemi, comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
 - b) programma, indirizza, coordina e monitora le attività di ricerca, formazione ed educazione, valorizzazione, comunicazione e promozione, gestione e fruizione del sistema museale regionale integrato;
 - c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale integrato, in accordo con il sistema museale nazionale;
 - d) elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali competenti, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.

Articolo 4

Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo unico per lo spettacolo.

1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo). La competenza ricomprende il riparto delle medesime risorse tra i diversi settori interessati ed i soggetti ivi operanti, nonché l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.

Articolo 5

Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), da destinare al sostegno ed alla realizzazione di festival e rassegne e a favorire la realizzazione, la qualificazione e la riattivazione di sale cinematografiche. La competenza ricomprende la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di attività nonché i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.

CAPO II
«ORDINAMENTO SPORTIVO»

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative nella materia dell'ordinamento sportivo di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
 - a) garantire, nel rispetto dell'autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni riconosciute, una gestione più efficace, più efficiente e maggiormente funzionale dell'impiantistica e dell'edilizia sportiva nel territorio regionale, nella prospettiva della loro massima valorizzazione, assicurando altresì efficacia alle strategie decise a livello comunitario per la promozione dell'attività sportiva;
 - b) valorizzare l'attività sportiva in funzione della prevenzione sanitaria e dell'inclusione sociale, nonché supportare l'ulteriore sviluppo delle eccellenze sportive presenti sul territorio.

Articolo 2

Edilizia ed impiantistica sportiva

1. Alla Regione Emilia-Romagna è riconosciuta la competenza relativa alle funzioni amministrative di programmazione, approvazione e finanziamento degli interventi di edilizia e impiantistica sportiva, anche ai fini della messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.
2. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui al comma 1, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo.

Articolo 3

Valorizzazione dell'attività sportiva

1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la valorizzazione dell'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione e di inclusione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.

TITOLO VIII

«ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE»

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative nella materia dell'organizzazione della giustizia di pace di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione, con la finalità di realizzare il potenziamento degli Uffici del giudice di pace e razionalizzare la loro dislocazione sul territorio regionale, in risposta alle specifiche esigenze espresse da quest'ultimo, nell'ottica della diminuzione dei tempi del contenzioso e della miglior fruibilità del servizio.

Articolo 2

Organizzazione della giustizia di pace

1. Nel rispetto dei principi che assicurano l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) alla Regione è attribuita la potestà di disciplinare l'istituzione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace nonché i relativi profili amministrativi.

TITOLO IX

«COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE»

CAPO I

GOVERNANCE ISTITUZIONALE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine garantire l'efficace attuazione nel proprio territorio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto della presente intesa, alla Regione sono attribuite competenze legislative ed amministrative per l'allocazione delle funzioni locali e la disciplina delle loro modalità di esercizio, nel rispetto delle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3 Cost, con le seguenti finalità:
 - a) perseguire la migliore organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative sul territorio regionale, d'intesa con gli enti locali, attraverso la loro razionale distribuzione tra la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro forme associative;
 - b) valorizzare il ruolo delle forme associative tra Comuni, con particolare riferimento alle Unioni, anche individuando, d'intesa con gli stessi, nuovi modelli di esercizio delle funzioni coerenti con il rispettivo ruolo assegnato dalla Regione ai Comuni, quali enti di prossimità, alle Province ed alla Città metropolitana, garantendone la massima funzionalità;
 - c) assicurare la massima integrazione e coordinamento tra Comuni e rispettiva Unione, anche mediante una diversa disciplina dei suoi organi, nel rispetto del principio della rappresentatività di secondo grado delle Unioni, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica;

- d) favorire ulteriormente i processi di fusione tra comuni, con l'obiettivo di superare la frammentazione del tessuto locale e garantire una migliore organizzazione dei servizi.

Art. 2

(Conferimento delle funzioni amministrative locali)

1. In tutte le materie di competenza concorrente ed esclusiva statale oggetto di riconoscimento alla Regione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi della presente intesa, alla Regione è consentito procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, ad una diversa allocazione delle loro funzioni, ivi comprese le funzioni fondamentali. La potestà legislativa ricomprende la facoltà di precisare il contenuto e le modalità di esercizio, anche associato, delle predette funzioni.

Art. 3

(Forme associative tra enti locali)

1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa ed amministrativa in materia di:
 - a) istituzione ed ordinamento di forme associative tra enti locali anche diverse da quelle individuate dall'art. 14, comma 28, del d.l. 78/2010;
 - b) individuazione dei casi e delle modalità di attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 27 e seguenti del d.l. 78/2010;
 - c) disciplina degli organi delle Unioni, nel rispetto del principio della rappresentatività di secondo grado delle stesse;
 - d) determinazione autonoma dei criteri e delle modalità per la concessione della quota parte dei contributi statali regionalizzati a favore delle forme associative tra Comuni.

Art. 4

(Fusioni ed incorporazioni tra comuni)

1. Alla Regione è attribuita potestà legislativa ed amministrativa in materia di:

a) procedimento di fusione ed incorporazione tra comuni, in attuazione dell'art. 133, comma 2 Cost.;

b) previa regionalizzazione della quota parte dei fondi statali destinati al sostegno dei processi di fusione ed incorporazione tra comuni, determinazione autonoma dei criteri e delle modalità di concessione dei suddetti contributi e conseguente potestà amministrativa;

c) nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica assegnati al sistema regionale, introduzione di disposizioni derogatorie e di maggiore favore per i comuni nati da fusione o oggetto di incorporazione, anche in ulteriore regola rispetto alla normativa statale, con particolare riferimento alle facoltà assunzionali ed ai tetti di spesa in conto corrente e capitale.

CAPO II

RAPPORTI INTERNAZIONALI CON L'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione, in attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, di cui all'art. 117, comma terzo, al fine di sviluppare e incrementare il coordinamento complessivo fra l'azione dello Stato e delle autonomie territoriali nei rapporti con l'Unione Europea, anche attraverso il riconoscimento di maggiore rappresentatività alle autonomie territoriali, con le finalità e nei termini di seguito precisati.

Articolo 2

Partecipazione dell'Emilia-Romagna alla formazione e al recepimento degli atti normativi dell'Unione europea

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dagli artt. 22-27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, capo IV, lo Stato e la Regione si impegnano ad individuare ulteriori sedi e a definire concordemente specifiche forme di consultazione in ordine agli atti ed alle decisioni che, assunti a livello di Unione europea, afferiscono agli ambiti materiali attribuiti alla competenza della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 3

Coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna nelle controversie di diritto comunitario

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine all'impugnazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea di pretesa illegittimità, lo Stato e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a definire meccanismi idonei ad assicurare il coinvolgimento della Regione, con particolare riferimento alla fase pre-contenziosa disciplinata dall'art. 258, par. 1, del TFUE e della eventuale fase contenziosa disciplinata dagli artt. 258, par. 2, e 260 del TFUE, limitatamente alle controversie di diritto comunitario che impegnano la responsabilità dello Stato a fronte di atti o comportamenti adottati dalla Regione medesima.

CAPO III

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con le seguenti finalità:

- a) massimizzare le opportunità di investimento da parte degli enti locali del territorio regionale, nonché della stessa Regione, mediante la definizione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, di criteri applicativi, modalità e tempi del ricorso all'indebitamento, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali;
- b) massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio attraverso l'attribuzione alla Regione della potestà di definire, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, un unico tetto di spesa a livello territoriale per macro-aggregati, consentendo in tal modo alla Regione di definire modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione agli enti locali richiedenti di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione;
- c) migliorare la capacità di programmazione regionale in materia di approvvigionamento e sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione regolata dal comparto "Funzioni Locali.

Articolo 2

Spese per investimenti

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati e degli obblighi informativi nei confronti del Governo, alla Regione Emilia-Romagna è attribuita potestà legislativa e amministrativa in tema di indebitamento per spese di investimento da parte dell'intero complesso degli enti territoriali emiliano-romagnoli.
2. A tal fine, la Regione definisce, modalità applicative, anche derogatorie rispetto alle disposizioni attuative statali, relativamente a:
 - a) criteri di distribuzione degli spazi patto;
 - b) scadenze delle procedure, fermo restando il termine annuale del 30 novembre quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.

Articolo 3

Contenimento delle spese

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale, la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio al fine di:
 - a) esercitare una *governance* che consenta di prevedere un unico tetto di spesa a livello territoriale per macro-aggregati;
 - b) rivestire il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale;
 - c) di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali.

Articolo 4

Risorse per il personale

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa volta a definire i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale. Alla Regione del ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato, in accordo con tutte le autonomie locali del territorio, delle modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente:
 - a) al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali di personale rispetto all'anno precedente;
 - b) al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali rispetto alla gestione del *turnover*;
 - c) al rispetto del vincolo di contenimento del fondo consolidato fra Regione e Autonomie Locali del salario accessorio per il personale dipendente e della dirigenza;

d) ai vincoli relativi al contenimento fra Regione e Autonomie Locali della dirigenza a tempo determinato proporzionata in base al numero dei dirigenti a tempo indeterminato